



## NOTA UIL SCUOLA

### **“SECONDA FASE EPIDEMIA DA COVID 19: DAL 4 MAGGIO NULLA È MODIFICATO PER IL PERSONALE ATA”**

Pervengono numerose determinazioni dirigenziali, talvolta non suffragate dal prescritto confronto con la RSU, RLS, RSPP, in cui si evince che dal 4 maggio cambiano le modalità di prestazione del lavoro per il personale ATA.

Comprendiamo la preoccupazione relativa a quelle qualifiche professionali che, non per loro responsabilità, non possono svolgere lavoro agile, ma è altrettanto vero che siamo in presenza di una causa di forza maggiore che ne impedisce la regolare attività lavorativa.

Notiamo, altresì, una particolare celerità nel far cessare il lavoro agile, che costituirebbe un atto contrario alla normativa vigente.

Il lavoro agile è per le pubbliche amministrazioni uno strumento di distanziamento sociale, poiché riduce il numero di persone in circolazione ed il numero di lavoratori che accedono alla scuola per attività differibili o che possono svolgersi con altre modalità. Tanto al solo fine di ridurre la possibilità di contagio e di rafforzare il concetto *#iorestoacasa*.

Né troverebbero giustificazione di indifferibilità le pulizie straordinarie quando, è ormai acclarato, che alunni e docenti non rientreranno almeno fino a settembre.

Ricordiamo che la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, nulla ha modificato rispetto all'articolo 87, che al comma 1 testualmente recita: *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e'*

*la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni....." .*

Ad oggi la conclusione dello stato di emergenza è posta al 31 luglio 2020.

Sempre l'art. 87, al comma 3, dispone: "*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva....."*

Successivamente, la nota del MI prot. n. 392 del 18 marzo 2020, esplicitativa dell'art. 87 del decreto legge, così ha riportato: "*.....Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (art. 1256 c.c.)"*.

Tanto premesso e considerato che le attività didattiche, al netto degli esami di stato e di licenza media, forse riprenderanno il 1 settembre, disposizioni organizzative delle scuole volte a far rientrare il personale, senza motivazioni connesse alla indifferibilità delle attività, sono da considerarsi non conformi alla normativa vigente e alle note MI prot. nn. 392 del 18 marzo 2020 e 622 del 1 maggio 2020.

E', quindi, opportuno valutare le responsabilità penali e civili, in capo al datore di lavoro, che deriverebbero da possibili contagi causati da violazioni di norme o di protocolli.

**Bari, 2 maggio 2020**

**G. Verga  
Segretario Generale**

**“Da affiggere all’albo sindacale della Scuola ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20/05/1970”**